



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VASTO

in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Tommaso David, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 515/2019 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni

TRA

BERARDI ALBERTO (BRR LRT 63A27 Z133G), rappresentato e difeso dall'avv. Amerigo LANZA, presso il cui studio, in Vasto al C.so Mazzini, n. 320, è elettivamente domiciliato;

ATTORE

E

EDILIZIA 80 SRL (00329350698), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Agostino CHIEFFO e Maria Assunta POMPONIO, presso il cui studio, in Gissi alla Via Mariani, n. 3, è elettivamente domiciliata;

CONVENUTA

Si premette che:

ai sensi dell'art 132 cpc comma 2, n. 4 (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);

ai sensi dell'art 118 disp. att. cpc, comma 1, (così come modificato dalla L. n. 69 del 2009) la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.



La motivazione, ancora, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L. 132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. 642/2015.

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione del 24.04.2019, ritualmente notificato in data 8.05.2019, Berardi Alberto ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Vasto, la società EDILIZIA 80 s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* al fine di sentirla condannare al pagamento in proprio favore della somma di € 57.539,48, oltre al risarcimento dei danni dovuti al ritardo nell'adempimento.

Segnatamente, l'attore ha esposto di essere erede universale (insieme con i germani Berardi Mauro, Berardi Fiorenzo e Berardi Guido) di Gattella Adelmina (deceduta il 16.8.2017), socia (nonché proprietaria) del 20% delle quote della "Edilizia 80" s.r.l., odierna convenuta. Sicché, l'attore - alla luce delle disposizioni statutarie ex artt. 5 (*"Verificandosi la morte del socio, la quota sociale dovrà esser liquidata ai suoi eredi"*) e 6 (*"nei casi di morte del socio nonché per ogni ipotesi di recesso consentito, la liquidazione della quota avverrà immediatamente con il verificarsi dell'evento che determina lo scioglimento del rapporto, conteggiandosene il valore sulla base dell'ultimo bilancio e provvedendosi in conseguenza alla riduzione del capitale sociale"*) - ha dedotto il diritto alla liquidazione in suo favore della quota sociale di proprietà della *de cuius* (nella misura del 25%), avvalendosi, per la determinazione della stessa, delle risultanze della perizia d'ufficio disposta nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 65/2009 R.G. Es. Mob..

Quindi, l'istante ha concluso - previa declaratoria di nullità della clausola arbitrare di cui al titolo VIII dello statuto della società Edilizia 80 s.r.l. - per la condanna della convenuta al pagamento in suo favore, della somma di € 57.539,48, o di quell'importo, maggiore o minore, risultante dagli atti di causa, oltreché al risarcimento del danno conseguente alla *"violazione dell'art. 6) dello statuto sociale per non aver provveduto immediatamente alla liquidazione della quota a lui spettante"*.

La causa è stata iscritta a ruolo in data 13.05.2019 e, quindi, tempestivamente.

Con comparsa del 18.07.2019, si è costituita in giudizio la società "EDILIZIA 80" s.r.l., eccependo, preliminarmente, l'improponibilità/inammissibilità della domanda attorea per carenza di legittimazione attiva, per non aver l'attore adeguatamente provato la titolarità del vantato diritto di credito alla liquidazione della quota sociale della *de cuius*, Gattella Adelmina;



nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto infondata, con condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite.

All'udienza del 7.10.2019, il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., per l'articolazione delle istanze istruttorie. All'esito dell'esperita prova testimoniale, la causa - assegnata, *medio tempore*, al sottoscritto - veniva, istruita, altresì, mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine della determinazione della quota del socio deceduto. Quindi, dopo una serie di rinvii dovuti all'emergenza pandemica, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.02.2023, previa precisazione delle conclusioni che le parti hanno rassegnato come segue: Entrambi i difensori si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente e chiedono la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc. Concessi i termini ex art. 190 c.p.c., allo spirare degli stessi, la causa è decisa come segue.

Preliminarmente, va dichiarata la nullità della clausola arbitrale di cui allo statuto sociale, giusta richiesta formulata da parte attrice e non contrastata da parte avversa.

Ai sensi dell'art. 34, comma II, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n 5, la clausola compromissoria che devolva ad arbitri le controversie sociali deve conferire in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società.

La designazione di un estraneo va letta come espressa presa di posizione del legislatore in ordine all'illegittimità delle clausole compromissorie che attribuiscono la funzione di arbitro agli organi della società. Tali soggetti, infatti, non sono estranei, difettano del requisito essenziale dell'imparzialità (cfr. Cass. Civ., 29 novembre 1999, n. 13306), e, come tali, non possono nominare arbitri, né, a fortiori, esserlo.

Alla luce del principio consolidato di legittimità - che, sebbene prenda in considerazione la diversa ipotesi di recesso, pur tuttavia applicabile al caso di specie, trattandosi, in entrambi casi, di "scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio" -, *"la liquidazione della quota del socio receduto da società irregolare, ai sensi dell'art. 2289 cod. civ., richiamato dall'art. 2297 primo comma, cod. civ., consiste nella dazione di una somma di danaro, per la cui esecuzione il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l'adempimento (sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento della società), ed il corrispondente credito, risultando da una liquidazione che va compiuta attraverso un mero calcolo aritmetico, deve considerarsi liquido ed esigibile. Ne consegue che alla relativa domanda giudiziale va applicato, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 1182, terzo comma, cod. civ., trattandosi di obbligazione da eseguirsi, al pari di quella di pagamento di utili, presso il domicilio del creditore (Cass. 19150/2012)"*, dal momento che *"ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il <<forum*



destinatae solutionis», previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. 10837/2011)" (cfr. Cass. n. 31046/2019).

Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccepita carenza di legittimazione attiva di Berardi Alberto, formulata dalla società convenuta, sia per omessa prova dell'accettazione dell'eredità della *de cuius* e, conseguentemente, della qualità di erede, sia sull'assunto che, in ogni caso, questi non avrebbe alcun titolo per pretendere la liquidazione della quota sociale - in quanto comproprietario della stessa insieme con gli altri eredi della *de cuius* -, spettando, in virtù della previsione di cui all'art.2468 ultimo comma c.c. ogni azione unicamente al rappresentante comune.

Quanto alla contestata qualità di erede del Berardi, sull'assunto che non costituirebbe prova idonea dell'accettazione - "*conditio sine qua non per l'esercizio della presente azione giudiziaria*" (cfr. pag. 2 della Memoria di replica del 10.05.2023) - la "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso accettazione eredità*", essa non coglie nel segno, per la dirimente circostanza che l'accettazione di eredità - non dovendo avvenire necessariamente "*o per mezzo di un atto di volontaria giurisdizione oppure con atto notarile*", come erroneamente sostenuto da controparte - "*può essere - ex art. 474 c.c. - espressa o tacita*", sostanziandosi, in quest'ultima ipotesi, in atti il cui compimento presuppone la volontà del chiamato all'eredità di accettare e che questo non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede. Nel caso in esame, la proposizione del giudizio al fine liquidativo della partecipazione sociale può senz'altro considerarsi un'accettazione tacita dell'eredità, posto che l'agire giudiziale non solo è atto incompatibile con la volontà di rinunciare, ma - più esattamente - è atto concludente e significativo della volontà di accettare.

Anche la seconda censura non è meritevole di favorevole vaglio, dal momento che, sostenendo la titolarità di ogni azione - connessa alla partecipazione sociale - in capo al rappresentante comune ex art. 2468, ultimo comma, c.c., essa non intercetta la *ratio* della citata norma codicistica. Invero, in tema di legittimazione del singolo coerede a riscuotere in tutto o limitatamente alla sua porzione il credito della comunione ereditaria, la disciplina del diritto di credito dei coeredi verso una società - per la liquidazione della somma corrispondente al valore della partecipazione appartenuta al socio defunto - non esclude la possibilità per ciascuno di essi di agire separatamente nei confronti della società debitrice per la riscossione dell'intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata. Sicché, l'esercizio della relativa azione non implica la necessaria partecipazione al giudizio degli altri coeredi, non



ricorrendo, in tal caso, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, salva, poi, la resa del conto nei rapporti fra i coeredi, nell'ipotesi di contestazioni, nell'ambito dell'eventuale giudizio di scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei beni.

Quanto ritenuto trova, peraltro, conforto nel principio di legittimità, secondo cui *“ogni coerede può agire anche per l'adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione”* (cfr., Cass. S.U. n. 24657/2007; Cass. n. 27417/2017).

Per contro, il richiamato art. 2468, quinto comma, c.c. - a norma del quale, laddove si venga a costituire una comproprietà su una quota di partecipazione in s.r.l., i comproprietari devono nominare un rappresentante comune secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c. - disciplina la diversa ipotesi dell'esercizio dei diritti dei comunisti relativi alla partecipazione sociale (quali, ad es., l'impugnazione della delibera assembleare, la nomina degli amministratori...) la cui *ratio* è rinvenibile nella necessità di semplificazione e certezza nei rapporti tra la società e i comproprietari, posto che la pluralità dei soggetti coinvolti potrebbe determinare il verificarsi di una disparità di opinioni circa l'esercizio dei diritti connessi alla quota.

Ne consegue, pertanto, la legittimazione dell'odierno attore ad agire in giudizio ai fini della liquidazione della quota sociale, anche limitatamente alla parte di propria spettanza.

Passando al vaglio di merito della causa, avuto riguardo alla domanda di liquidazione della quota sociale avanzata nei confronti della convenuta, la stessa è fondata e, pertanto, meritevole di essere accolta, in quanto, alla morte del socio, per espressa previsione statutaria (*“Verificandosi la morte del socio, la quota sociale dovrà esser liquidata ai suoi eredi”*) gli eredi non assumono la qualità di soci subentrando al socio defunto, ma è loro riconosciuto il diritto alla liquidazione della quota del dante causa, ex art. 2284 c.c..

Premesso che il diritto alla liquidazione della quota sociale non è stato contestato da parte avversa (cfr. p. 5 della comparsa del 18.07.2019: *“mai la società convenuta ha negato il diritto degli eredi della sig.ra Gattella Adelmina alla liquidazione della quota sociale alla stessa spettante”*), ed è, altresì, pacifico, perché documentalmente provato (cfr. all. n. 7 all'atto introduttivo), che il suddetto diritto è stato esercitato con lettera del 9/2/2018 inviata a mezzo pec, per la determinazione della quota occorre procedere secondo il disposto dell'art. 2289 c.c.: *“(…) La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell'articolo 2270 c.c., il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto”*.



In considerazione della circostanza che l'onere di provare il valore della quota da liquidare è intimamente collegato alla titolarità del dovere di liquidare la suddetta quota che l'art. 2289 c.c. pone a carico degli altri soci (cfr. Cass. 5809/2001, nonché Cass. 1036/2009) - gli unici in grado con la produzione delle scritture contabili sociali di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento -, *“in caso di mancato o parziale assolvimento di tale onere il giudice di merito può disporre consulenza tecnica d'ufficio la quale esprima, anche sul fondamento dei documenti prodotti, una valutazione per la liquidazione della quota ed apprezzarne liberamente il parere senza necessità, quando ne faccia proprie le conclusioni di una particolareggiata motivazione o di un'analitica confutazione delle eventuali diverse conclusioni formulate dai consulenti di parte”* (cfr., Cass. n. 5809/2001).

Orbene, nel caso al vaglio, l'attore ha formulato la domanda di liquidazione delle quote sociali sulla base della determinazione del valore calcolato con perizia redatta dal dott. Rocco DERCOLE, nominato c.t.u. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 65/2009 R.G. Es. Mob., che ha concluso per un valore dell'azienda di € 1.150.789,66, sul quale sono stati determinati il valore della quota della socia deceduta (pari ad € 230.158,00) in ragione della rispettiva quota di partecipazione (20%), e pertanto il valore della quota del Berardi (pari al 25%) è stato determinato in € 57.539,48.

A fronte della contestazione dei valori indicati da parte convenuta, si è disposta una consulenza tecnica di ufficio, affidando al geom. Francesco Spadano l'incarico per la stima dell'immobile e alla dott.ssa Elena Colantonio la stima del complessivo valore aziendale, cui la presente decisione fa integrale rinvio per gli aspetti più prettamente tecnici (anche in punto di replica alle osservazioni svolte dai C.T.P. alle conclusioni dell'elaborato peritale).

Per quanto concerne la stima del valore immobiliare, il perito stimatore, opportunamente suddividendo il compendio immobiliare in due lotti distinti - tenendo in conto le peculiari caratteristiche delle unità immobiliari e le differenti destinazioni d'uso (*“Il compendio immobiliare di cui si tratta è posto nel tratto finale di C.so Mazzini in prossimità dell'incrocio con Via Circonvallazione (zona ad alto livello di antropizzazione e caratterizzata dalla presenza di numerosi servizi ed attività di ogni genere); costituito da cinque unità immobiliari, con diverse destinazioni... poste in un edificio plurifamiliare... ; due abitazioni, due garage, un locale adibito a caserma e un interrato a servizio esclusivo della caserma...”*) (cfr. pag. 3 relazione peritale), ha effettuato la stima con applicazione dei criteri e parametri dettagliatamente indicati nella relazione (*“Per quanto attiene alla stima di cui si tratta, ritiene il sottoscritto che i criteri di stima potranno e dovranno essere diversi. Il più appropriato, per i due appartamenti e i due garage, si ritiene sia quello del “Metodo del*



confronto di mercato”(...) *il criterio di stima per l’immobile adibito a caserma, con annessi e connessi, possa essere quello della capitalizzazione dei redditi e/o quello del “valore di trasformazione”*) e ha accertato che il valore dell’intero compendio è pari ad € 1.177.303,07.

Avverso la suddetta perizia le parti, a mezzo dei rispettivi CTP, hanno svolto osservazioni che, in questa sede si ritengono superate in quanto adeguatamente riscontrate dal c.t.u., oltreché assorbite dal complessivo giudizio positivo che questo giudice esprime sull’elaborato tecnico, in considerazione della sua aderenza al quesito, della correttezza del criterio tecnico eseguito, della sua completezza ed intrinseca logicità.

Quanto alla stima del valore aziendale, della complessiva situazione patrimoniale della società e del calcolo delle quote, la dott.ssa Colantonio - premettendo che *“dall’esame degli atti di causa risulta pacifico e incontestato dalla Parte Convenuta, nonché confermato dalla relazione di stima del Geometra SPADANO Francesco, che l’attivo patrimoniale della società EDILIZIA 80 SRL sarebbe costituito in maniera preminente da un complesso immobiliare ubicato in Vasto, C.so Mazzini n. 535, nel “Complesso 2 Pini”, che risulterebbe storicamente e continuativamente locato a titolo oneroso a terzi con contratto risalente al 27/03/1984”*e che, inoltre, *“il valore economico delle quote societarie della società EDILIZIA 80 SRL sarebbe sostanzialmente coincidente con il valore economico attribuibile al citato complesso immobiliare di proprietà”* - ha evidenziato l’utilizzo, ai fini della stima del compendio sociale - e in adempimento dell’incarico secondo il quesito postole dall’Istruttore - un triplice metodo operativo (patrimoniale, reddituale e “misto” patrimoniale - reddituale).

Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che, il metodo più appropriato (tra quello patrimoniale, reddituale, finanziario, misto) sia quello cd. misto reddituale/patrimoniale, in quanto la valutazione di cui alla norma dell’art. 2289 c.c., non fa riferimento a un mero compendio statico - e tendenzialmente disaggregato - di beni, bensì ad un’azienda che, al tempo della valutazione in discorso, si trova tipicamente in attività - che è destinata, in quanto tale, a proseguire in futuro, dato reso evidente dal fatto che il fenomeno per l’appunto si iscrive nell’ambito dello “scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio” e, per ciò stesso, nel contesto della continuazione dell’attività sociale. Si tratta, pertanto, di una valutazione che non può prescindere dall’organismo produttivo di cui allo svolgimento dell’attività di impresa e che, in via correlata, deve confrontarsi con le caratteristiche proprie di tale attività compresa, quella della sua fisiologica, naturale propensione verso il futuro (cfr., sul punto, Cass. n. 24769/2018; Cass. n. 5449/2015; Cass. n. 1036/2009; Cass. n. 19132/2009).

Sulla scorta dei principi testé richiamati - con riferimento al criterio valutativo misto - l’ausiliario del giudice ha proceduto ad un *“calcolo del valore della quota societaria, facendo sempre riferimento alle risultanze della relazione di stima redatta dal geom. Francesco*



Spadano, ma rettificando il valore del compendio immobiliare scaturente dall'applicazione del criterio della capitalizzazione del reddito. Più esattamente, il valore complessivo dell'immobile sarebbe da rideterminare in € 875.804,64 = [(€608.386,00 + 1.143.223,27) / 2]... media aritmetica semplice di due valori di stima: da un lato (€608.386,00) la stima dell'intero compendio applicando il criterio della capitalizzazione del Reddito, che è stato dalla sottoscritta ricalcolato pari ad € 608.386,00 (e che il geometra Spadano aveva quantificato in € 1.211.382,87); dall'altro lato (€ 1.143.223,27) la stima dell'intero compendio per complessivi €1.143.223,27 applicando i criteri già esposti”, criteri che, peraltro, la consulente d'ufficio ha opportunamente ritenuto di non rettificare “in quanto trattasi di valutazioni specialistiche di stretta pertinenza degli esperti tecnici del campo immobiliare (che esulano del tutto dalle competenze contabili della sottoscritta)”. Ella ha, infine, condivisibilmente concluso, alla luce delle considerazioni rese, che “il valore della quota già di proprietà di GATTELLA Adelmina (corrispondente al 20% del capitale sociale), sarebbe determinabile come segue: VALORE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE: € 875.804,64; Quota di partecipazione al capitale sociale: 20,00%; STIMA DEL VALORE DELLA QUOTA DI GATTELLA ADELMINA: € 175.160,93”.

Per quanto evidenziato, deve conclusivamente riconoscersi il diritto di Berardi Alberto alla liquidazione della quota sociale ereditata, limitatamente alla parte di propria spettanza, che si determina in € 43.790,00. Sulla detta somma spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data di scadenza (legale) dell'obbligazione (16.02.2018) Infatti Gattella Adelmina è deceduta in data 16.08.2017, e, dal momento che “l'art. 2289 comma 4 c.c. prevede che salvo quanto è disposto dall'art. 2770 il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto...”, la data di scadenza può farsi coincidere con il decorso dei sei mesi dal decesso. In considerazione di tanto si rileva, ancora, che “...l'obbligazione di liquidare la quota del socio uscente ha, sin dall'origine, a oggetto una somma di danaro, ne deriva che la data di scadenza dell'obbligazione pecuniaria deve ritenersi fissata per legge e che quindi non necessita di messa in mora, ai sensi dell'art. 1219, n. 3 c.c.” (Cass. 27.4.2015, n. 8465).

Infine, va rilevato che l'obbligazione di liquidare la quota al socio uscente, avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, ha natura di debito di valuta, soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., potendo la svalutazione monetaria assumere rilievo solo in mancanza di tempestivo adempimento (da compiersi entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289 c.c.), con conseguente applicabilità dei principi sul risarcimento del danno da *mora debendi*, che, nel caso di specie, è stato espressamente richiesto dall'attore. Sul punto, la Suprema Corte ha specificato che “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell'art. 1224,



comma secondo, c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cass. n. 22273/2010).

Ebbene, l'attore, dolendosi del ritardo nella liquidazione della quota a fronte della previsione statutale - *“nei casi di morte del socio (...) la liquidazione della quota avverrà immediatamente con il verificarsi dell'evento che determina lo scioglimento del rapporto”* -, ha chiesto il ristoro del danno conseguente alla *“violazione dell'art. 6) dello statuto sociale per non aver - la società evocata in giudizio - provveduto immediatamente alla liquidazione della quota a lui spettante”*, peraltro, fondatamente a fronte della già acclarata inconferenza dell'assunto di controparte, che, a giustificazione della *“impossibilità di procedere alla liquidazione”*, ha addotto l'omessa produzione della *“documentazione necessaria alla liquidazione della quota della madre”*.

Deve, pertanto, ritenersi la società responsabile del ritardo nella liquidazione, non avendo proceduto ad offerta reale di alcuna somma, né avendo eseguito alcun pagamento alla data di scadenza dell'obbligazione (neppure della minore somma da essa ritenuta dovuta).

Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza; questo implica che all'accoglimento della domanda segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.

Anche le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico della parte soccombente.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da BERARDI ALBERTO nei confronti di EDILIZIA 80 s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

DICHIARA la nullità della clausola arbitrale di cui allo statuto sociale;

ACCOGLIE la domanda di parte attrice, per quanto di ragione;



ACCERTA che il valore della quota di partecipazione sociale limitatamente alla parte di spettanza di BERARDI ALBERTO è pari ad € 43.790,00;

CONDANNA, per l'effetto, EDILIZIA 80 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di BERARDI ALBERTO, della somma pari ad € 43.790,00, il tutto oltre interessi di mora al tasso legale dalla data del **16.02.2018** all'effettivo saldo;

CONDANNA, altresì, EDILIZIA 80 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di BERARDI ALBERTO, e per esso in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.05.2002 n. 115, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € **3.500,00** (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 1.400,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forf. 15%, I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per legge.

PONE definitivamente a carico di EDILIZIA 80 s.r.l. le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, per l'importo come liquidato in corso di causa.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Vasto, 14/10/2023.

IL GIUDICE ONORARIO

dott. Tommaso David

